CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ZONA CUSIO Via Mazzini, 96 – 28887 OMEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.32

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2018-2019-2020 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di giugno alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione in seduta SEGRETA * di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DR. CALDERONI STEFANO	Sì
2. MINAZZI MAURIZIO	Sì
3. FORTIS ANNA	Sì
4. MAGGI MICHELA	Sì
5. CERUTTI SIMONA	Giust.
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste all'Adunanza il Direttore Segretario DR. ANGELO BARBAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DR. CALDERONI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che l'art. 39, c.1. legge 449/97, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e del bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n.68/99 e s.m.i.;
- che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provveda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, e più specificatamente, che le variazioni di dotazione organica già determinate sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art.39, legge 449/97 e con gli strumenti di programmazione economico finanziaria pluriennale;
- che l'art. 89, c.5 D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- che ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 267/2000 gli enti locali provvedono alla programmazione delle assunzioni adeguandosi ai principi della riduzione della spesa complessiva di personale;

Tenuto conto che con la programmazione del fabbisogno di personale si persegue l'obiettivo del graduale contenimento della spesa complessiva di personale entro i vincoli di finanza pubblica;

Considerato che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta del dirigente che individua i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Considerato, altresì, che ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, qualora le assunzioni con mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 intervengano tra Enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa, ed in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio e con le disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale, si considerano neutrali;

Rilevato che il concreto esercizio delle facoltà assunzionali presso gli Enti locali è sottoposto a inderogabili vincoli e limiti di legge, in particolare l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ai sensi del quale: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".

Dato atto che con riferimento al limite prescritto dall'art. 1, comma 562, ultimo periodo, della legge 296/2006:

- la Corte dei Conti-Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione del 11 novembre 2010 n. 52, ha ritenuto l'espressione "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice non ancora coperte alla data di riferimento:

- la Corte dei Conti sezioni nella medesima data chiarisce che: "per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno permane la specifica disciplina dell'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall'art. 14 comma 9 del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti";

VERIFICATO che:

- l'Ente rispetta il vincolo che prevede l'obbligo di contenimento della spesa di personale a livello di quella del 2008, così come previsto dall'art. 1, comma 562, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007),
- il rapporto tra spese per il personale e spese correnti non supera il 50%, così come previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come modificato dall'art. 28, comma 11 quater, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con Legge n. 214/2011;
- l'attuale struttura del Consorzio non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Vista la Deliberazione n. 33 del 25/06/2018, con la quale l'organo amministrativo ha approvato il Piano triennale delle Azioni Positive, tendente ad assicurare, nel proprio ambito, la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Dato atto che non sussistono pertanto condizioni preliminarmente ostative rispetto alla facoltà di procedere ad assunzioni di personale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 562, secondo periodo, Legge 296/2006 e s.m.i., è rispettato il limite delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno precedente (*turn over*);

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Comuni n. 36 del 21/12/2017 di approvazione del Piano Programma e del Bilancio di previsione 2018/2020

Tenuto conto delle cessazioni intervenute negli anni precedenti:

- di n. 1 figura di Istruttore Amministrativo cat. C5 nell'anno 2015
- di n. 1 figura di Operatore Socio Sanitario di cat. B4 nell'anno 2017
- di n. 1 figura di Educatore Professionale Cat. C5 nell'anno 2017
- di n. 1 figura di Operatore Socio Sanitario Cat. B4 nell'anno 2018;

Ravvisata la necessità di procedere, alla luce di intervenute mutate esigenze organizzative, alla rideterminazione della dotazione organica, mediante la soppressione delle seguenti figure:

- N. 1 cat. C Area Attività amm.va e contabile servizio finanziario
- N. 1 cat. C Area Serv. Prev. e riabilitazione serv. inserimenti lavorativi

- N. 2 cat. B Area territoriale serv. Famiglia e minori
- N. 7 cat. C Area territoriale serv. Fam.e minori educativa territoriale minori
- N. 5 cat. B Area territoriale serv. Anziani
- N. 2 cat. B Area territoriale serv. Povertà ed esclusione sociale

Considerato che per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, o per specifiche esigenze di carattere temporaneo, è ammesso il ricorso a forme contrattuali flessibili ove sussistano esigenze temporanee ed eccezionali, riconducibili a ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive anche riferite al fabbisogno ordinario con carattere di temporaneità, nel rispetto dei limiti imposti dal Dl. 78/2010;

Visto inoltre l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ai sensi del quale l'organo di revisione contabile accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Ravvisata quindi la necessità di procedere alla copertura dei seguenti posti vacanti per l'anno 2019:

- n. 1 Istruttore Amministrativo, Cat. C, a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato;
- n. 1 Assistente Sociale Cat. D a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato

Accertato che con l'attuazione di tale Piano triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020, si assicura il rispetto della normativa vigente in materia di riduzione delle spese di personale;

Dato atto che il Revisore dei Conti ha rilasciato in data 23/06/2018 l'attestazione ai sensi dell'art. 91 del TUEL, dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 e s.m.i.;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi come segue:

- -regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.
- -regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

- 1. Di prendere atto della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale risulta che non emergono situazioni di personale in esubero.
- 2. Di rideterminare la dotazione organica consortile come previsto in premessa, secondo l'allegato prospetto;
- 3. Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2018-2019-2020:

ANNO 2018

Nessuna assunzione prevista

ANNO 2019

Assunzione, tramite procedure previste dalla normativa vigente, di :

- n. 1 Istruttore Amministrativo, Cat. C, a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato;
- n. 1 Assistente Sociale cat. D a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato.

Anno 2020

Nessuna assunzione prevista;

- 4. Di dare atto che gli stanziamenti di spesa troveranno copertura finanziaria nella disponibilità del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021;
- 5. Per esigenze temporanee e straordinarie si farà ricorso al lavoro flessibile nei limiti sopra richiamati.
- 6. Di dare atto che con la presente programmazione triennale del personale, il Consorzio rispetta la normativa vigente in materia di riduzione delle spese di personale.
- 7. Di dare atto che la programmazione triennale potrà essere rivista in funzione di sopraggiunte esigenze organizzative o in relazione a limitazioni o vincoli derivanti da disposizioni di legge in materia di personale.
- 8. Di incaricare il Responsabile competente di avviare le procedure necessarie per dare adempimento a quanto previsto con la presente deliberazione.

Con successiva unanime votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale Il Presidente F.to: DR. CALDERONI STEFANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs 267/00)

Certifico io Direttore Segretario che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del C.I.S.S. per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/06/2018 al 10/07/2018, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Omegna, lì25/06/2018

Il Direttore Segretario F.to:DR. ANGELO BARBAGLIA

Il Direttore Segretario

F.to: DR. ANGELO BARBAGLIA

E'	copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì,	II Segretario Comunale
	DR. ANGELO BARBAGLIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'(Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)

Si dichiara, a norma del comma 23 art. 134 del D.Lgs.- 267 del 12/08/2000 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-giu-2018

Il Direttore Segretario DR. ANGELO BARBAGLIA

L'originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell'Ente.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ZONA CUSIO - Via Mazzini 96 - 28887 OMEGNA

	DIPENDENTI IN SERVIZIO									FABBISOGNO PERS. TRIENNIO 2018/2020			
		CAT.B4	CAT.B5		CAT.C3 acc.	CAT. C5	CAT.D2	CAT.D4					
	DIRIGENTE	асс.ВЗ	acc.B3	CAT.C1	C1	acc. C1	acc. D1	acc.D1	TOTALI	4	CAT.C1	CAT.D1	ANNO
DIR.GENERALE SEGRETARIO	1								1				
ATTIV.AMM.VA E CONTABILI - SERV. FINANZIARIO				1				1	2				
ATTIV.AMM.VA E CONTABILI - SERV. AMMINISTR.					1				1		1		2019
AREA SERV.PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - SERV.INSERIM.LAVORATIVI						2			2				
						_							
AREA SERV.PREVENZIONE E RIABILITAZIONE -CENTRO DIRUNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILIT.									0				
AREA TERRITORIALE - SERV.FAM.MINORI							1	1	2				
AREA TERRITORIALE - SERV.FAM.MINORI - EDUC.TERRITORIALE MINORI									0			1	2019
AREA TERRITORIALE - SERV.FAM.MINORI - EQUIPE SOVRAZONALE ADOZIONI									0				
AREA TERRITORIALE - SERV.ANZIANI		13	1					1	15				
AREA TERRITORIALE - SERV.POVERTA' ED													
NCLUS.SOCIALE							1	1	2				
	1	13	1	1	1	2	2	4	25		·		